



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| d.ssa Maria Magrì | - Presidente estensore |
| d.ssa Veronica Marrapodi | - Giudice |
| d.ssa Rosa Maria Alba Costanzo | - Giudice |

nel procedimento unitario, subprocedimento di ammissione al concordato preventivo di gruppo **N.R.G. 254/2024** promosso da **GA IMMOBILIARE S.R.L.** e **G.T.A. S.R.L.**, assistito dagli avv. GRANELLI ANTONIO e avv. MANFREDI MATTEO LORENZO, con domicilio eletto in Bergamo, via dei Partigiani n. 4, presso il difensore; ha emanato il seguente

DECRETO

LETTI gli artt. 39, comma 3, 40, 44, comma 1, e 284 CCII;

CONSIDERATO che con ricorso depositato il 02/08/2024 il gruppo di imprese composto da GA IMMOBILIARE S.R.L. (C.F./P.IVA 00761660166) e G.T.A. S.R.L. (C.F./P.IVA 03081900163) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano e gli accordi;

TENUTO CONTO che non sono pendenti domande di dichiarazione giudiziale nei confronti delle due società;

FISSA

termine fino al **07 ottobre 2024** ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

AVVERTE

il debitore che il termine anzidetto è suscettibile d'essere prorogato su sua istanza, fino ad ulteriori sessanta giorni, esclusivamente in presenza di giustificati motivi e sempreché non

constino domande per l'apertura della liquidazione giudiziale;

NOMINA

Commissario Giudiziale il **dott. Marco D'Intino**;

il predetto commissario riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

LETTO l'art. 49, comma 3, lettera f) CCII,

AUTORIZZA

il predetto organo commissariale, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debtrici.

ONERA

il debitore di riferire con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine fissato, in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;

ONERA

il debitore di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

DISPONE

che, a cura del Cancelliere, detta ultima relazione sia iscritta, entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese;

ORDINA

al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di euro 10.000,00 per le spese della procedura. La somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato al gruppo di imprese in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, e vincolato

all'ordine del Giudice da aprirsi presso un Istituto di Credito indicato dal Commissario Giudiziale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 45 CCII al debitore, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero, nonché per la trasmissione del presente decreto per estratto all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.

Così deciso in Bergamo, il 08/08/2024

Il Presidente del Collegio
d.ssa Maria Magrì